

Come comportarsi in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale, di un assegno bancario o circolare, di un libretto al portatore.

COSA FARE

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale, di un assegno bancario o circolare, di un libretto al portatore.

DOVE

Tribunale del luogo in cui la cambiale o l'assegno bancario sono pagabili o dove è stato emesso l'assegno circolare, o ancora del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

COME

Istanza per ottenere l'ammortamento della cambiale o dell'assegno.

Domanda di ammortamento di cambiali

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale, se ne deve fare denuncia al trattario e poi, per ottenerne il pagamento, si deve chiederne l'ammortamento.

Atto richiesto: Decreto di ammortamento di una cambiale.

Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile ovvero del luogo in cui vi sia uno stabilimento dell'istituto che ha emesso l'assegno circolare; o ancora del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

Normativa di riferimento: art. 89, R.D.14.12.33, n.1669.

Domanda di ammortamento di assegni bancari o circolari

Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso.

In caso quindi di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno bancario o circolare, se ne deve fare denuncia al trattario o all'istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento, si deve chiederne l'ammortamento.

L'ammortamento non è previsto per gli assegni bancari emessi con la clausola "non trasferibile".

L'ammortamento dell'assegno bancario può essere richiesto solo dal beneficiario dell'assegno; l'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto sia dal beneficiario che dall'istituto emittente.

Atto richiesto: Decreto di ammortamento di un assegno bancario o circolare.

Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile ovvero del luogo in cui vi sia uno stabilimento dell'istituto che ha emesso l'assegno circolare; o ancora del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

Normativa di riferimento: artt. 69/74 e 86, R.D.21.12.33, n.1736.